

Legge regionale 09 aprile 1999, n.19

Interventi in favore dei Toscani all'estero.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Finalita' della legge)

1. La Regione Toscana riconosce nel rapporto con i toscani all'estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunita', un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano.

2. La Regione orienta la sua azione nei confronti dei cittadini toscani all'estero in particolare per:

- a) mantenerne e rafforzarne l'identita' culturale;
- b) favorirne l'integrazione e la promozione sociale e culturale;
- c) sostenere le associazioni dei cittadini toscani, loro famiglie e discendenti all'estero;
- d) promuovere la valorizzazione dei legami con la terra d'origine, coinvolgendo gli Enti Locali e la societa' civile;
- e) favorire il raccordo con le attivita' delle associazioni che in Toscana conservano e sviluppano rapporti con le comunita' all'estero;
- f) promuovere lo studio e la ricerca sul fenomeno dell'emigrazione in Toscana.

3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 la Regione valorizza il contributo delle associazioni attive in Toscana ed all'estero che operano con continuita' a favore dei cittadini toscani, loro famiglie e discendenti nei paesi ospitanti.

4. In armonia con gli indirizzi politici nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione Europea e le Organizzazioni Internazionali.

ARTICOLO 2

(Oggetto degli interventi)

1. Per le finalita' di cui all'art. 1 la Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione nazionale in materia:

- a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana, del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della Toscana;
- b) interventi di carattere socio-assistenziale, anche per i toscani che rientrano definitivamente dopo almeno 4 anni di permanenza all'estero;
- c) attività d'informazione sulla realtà economica, sociale, ambientale e culturale della Toscana, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero, nonché attività di informazione poste in essere dalle Associazioni all'estero;
- d) iniziative volte a favorire la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione con interventi formativi, in particolare per i giovani;
- e) studi e ricerche sulla storia della emigrazione toscana, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle giovani generazioni;
- f) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione e la promozione culturale nei paesi di residenza.

ARTICOLO 3

(Destinatari degli interventi)

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

- a) i cittadini di origine toscana per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro famiglie ed i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
- b) le Associazioni e i gruppi dei toscani all'estero di cui all'art. 4 e i relativi Coordinamenti, istituiti ai sensi dell'art. 12;
- c) i Comuni, le Province e le Comunità Montane della Toscana;
- d) le associazioni operanti in Toscana da almeno quattro anni che per statuto svolgano attività in favore delle collettività all'estero.

2. I cittadini toscani per nascita o residenza appartenenti ad organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), d) e f).

ARTICOLO 4

(Associazioni e Gruppi di toscani all'estero)

1. Agli effetti della presente legge, sono riconosciute quali Associazioni dei toscani all'estero le associazioni costituite da almeno due anni che:

- a) abbiano un numero di associati non inferiore a 50, di cui la maggioranza di origine toscana;

- b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicit  delle deliberazioni;
- c) abbiano svolto nei due anni precedenti un'attivit  documentata in favore delle collettivit  all'estero.

2. Le associazioni dei giovani toscani all'estero, cui aderiscono soggetti di et  non superiore a 28 anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata al comma 1 lett. a), purch  il numero degli associati non sia inferiore a 10.

3. Qualora nell'area di riferimento non vi siano associazioni di toscani all'estero, possono essere riconosciuti gruppi di toscani, anche se inseriti in circoli o associazioni italiane o locali, purch  tali associazioni siano costituite nel rispetto dei requisiti di cui alle lett. b) e c).

4. La Giunta regionale, sentito il Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero di cui all'art. 10, riconosce le associazioni ed i gruppi, accerta l'eventuale perdita dei requisiti prescritti e provvede alla revoca del riconoscimento.

5. E' istituito, presso il Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero di cui all'art. 10, un albo di toscani e loro famiglie o loro discendenti che, non essendo in grado di costituire od aderire ad una associazione, intendono mantenere un rapporto con la Regione e favorirne la conoscenza nella comunit  in cui vivono.

ARTICOLO 5

(Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali)

1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al Titolo II della presente legge, per le finalit  di agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale dispone la corresponsione di un'indennit  forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero.

2. L'indennit  di cui al comma 1 e' dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:

- a) Lire duecentomila, pari a 103,29 Euro, in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;
- b) Lire quattrocentomila, pari a 206,58 Euro, in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.

3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT.

4. I Comuni danno comunicazione agli aventi diritto dell'indennita' prevista dal presente articolo contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali.

5. I Comuni erogano l'indennita' previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

6. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 6

(Piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero)

1. Il piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero disciplina unitariamente l'insieme delle attivita' di rilievo rispetto all'ambito di applicazione della presente legge e comprende un dispositivo di piano, un programma finanziario e un disciplinare di attuazione.

2. Il dispositivo di piano contiene:

- a) riferimenti introduttivi di analisi sulla situazione delle comunita' toscane all'estero;
- b) la verifica di attivita' avviate in precedenza da parte di soggetti toscani nell'ambito dei programmi di intervento in favore dei toscani all'estero;
- c) la specificazione delle determinazioni programmatiche recate in materia dal Programma Regionale di Sviluppo;
- d) le indicazioni di priorita' geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi;
- e) le tipologie di intervento;
- f) le iniziative e i progetti di interesse regionale, con l'indicazione degli obiettivi specifici, dei contenuti degli interventi e degli eventuali altri soggetti istituzionali o associativi coinvolti.

3. Il programma finanziario contiene:

- a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;
- b) le quote da riservare alle iniziative e ai progetti di interesse regionale;
- c) i criteri di ripartizione delle risorse per tipologie d'intervento;
- d) le quote minime di compartecipazione finanziaria dei soggetti

destinatari dei contributi.

4. Il disciplinare di attuazione contiene:

- a) le modalita' ed i termini di presentazione delle proposte;
- b) i criteri di valutazione preventiva degli interventi, di selezione delle proposte e di verifica dei risultati;
- c) le ipotesi di revoca e di decadenza;
- d) le modalita' di erogazione e rendicontazione dei contributi.

ARTICOLO 7

(Procedure di formazione del piano regionale)

1. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dal Consiglio dei Toscani all'Estero di cui all'art. 9, predispose la proposta di piano entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello d'inizio del periodo di riferimento.

2. Il Consiglio regionale approva il piano entro il 31 dicembre successivo.

3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del Programma Regionale di Sviluppo. Il programma finanziario e' aggiornato annualmente dalla Giunta regionale in relazione alle disponibilita' di bilancio.

ARTICOLO 8

(Procedure di attuazione del piano regionale)

1. Le funzioni amministrative di attuazione del piano regionale sono svolte dalla Giunta regionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dall'art. 11 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione di progetti di interesse regionale la Giunta regionale provvede direttamente o mediante affidamento a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati senza finalita' di lucro.

3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un rapporto sull'attivita' svolta in attuazione del piano regionale.

TITOLO III

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULENZA

ARTICOLO 9

(Consiglio dei Toscani all'Estero)

1. E' istituito il Consiglio dei Toscani all'Estero, con la finalita' di garantire un'ampia partecipazione alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la

Toscana e le proprie comunità all'estero.

2. Il Consiglio, composto dai rappresentanti di tutte le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 4 e dai componenti del Comitato Direttivo di cui all'art. 10, è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e dura in carica per l'intera legislatura.

3. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il Consiglio si riunisce di regola ogni tre anni, ed elabora gli indirizzi generali dell'attività in favore delle comunità all'estero ai fini della predisposizione del piano regionale di cui all'art. 6.

ARTICOLO 10

(Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero)

1. È istituito il Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero, con funzioni di:

- a) proposizione e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano cittadini toscani all'estero e loro famiglie;
- b) formulazione di indirizzi per l'aggiornamento annuale del programma finanziario di cui all'art. 6 comma 3.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:

- a) diciannove rappresentanti eletti dai Coordinamenti continentali di cui all'art. 12, distribuiti come segue:
 1. n. 5 per l'Europa;
 2. n. 7 per l'America del Sud;
 3. n. 4 per l'America del Nord;
 4. n. 2 per l'Australia;
 5. n. 1 per il Sud Africa;
- b) i coordinatori continentali;
- c) un rappresentante, per ciascun coordinamento, dei giovani toscani all'estero;
- d) sette membri designati d'intesa tra loro dalle associazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio della regione Toscana e che operino con continuità e specificità da almeno cinque anni per conservare e sviluppare rapporti con le comunità toscane all'estero;
- e) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province Toscane;
- f) un rappresentante della Sezione regionale ANCI;
- g) un rappresentante della Sezione Regionale dell'UNCCEM;

- h) tre rappresentanti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati d'intesa fra loro;
- i) quattro rappresentanti designati dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all'estero e le loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale;
- l) un rappresentante delle organizzazioni del tempo libero che operano a livello regionale, designato d'intesa tra loro.

3. I componenti del Comitato Direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni indicate al comma 2.

4. A tal fine il Presidente della Giunta regionale invia ai soggetti interessati espressa richiesta fissando il termine, non inferiore ai 30 giorni per l'Italia e 60 per l'estero, entro il quale le designazioni devono pervenire.

5. In caso di mancate designazioni entro il termine, ovvero di designazioni sulle quali non è stata raggiunta la prevista intesa, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione del Comitato se sono stati raggiunti i due terzi delle designazioni.

6. Il Comitato Direttivo è nominato dalla Giunta regionale di norma entro 120 giorni dal suo insediamento e dura in carica per l'intera legislatura.

7. Il Comitato Direttivo si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 11

(Ufficio di Presidenza)

1. Il Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero costituisce al suo interno l'Ufficio di Presidenza, cui sono affidati i seguenti compiti:

- a) predisposizione degli atti da porre all'approvazione del Comitato Direttivo e del Consiglio dei Toscani all'Estero;
- b) adozione di decisioni urgenti di competenza del Comitato Direttivo, su delega di quest'ultimo;
- c) collaborazione alla realizzazione degli interventi programmati dalla Regione;
- d) cura dei rapporti con i coordinamenti, le associazioni, i gruppi dei toscani all'estero per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge;
- e) cura dei rapporti con le associazioni in Italia, con i competenti organi nazionali, con gli enti locali toscani e con altre Consultazioni regionali, anche al fine di coordinare gli interventi e predisporre proposte di iniziative comuni.

2. L'Ufficio di Presidenza e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed e' composto da:

- a) due Vice Presidenti, di cui uno residente all'estero, scelti per elezione;
- b) sette membri scelti per elezione, di cui almeno due tra rappresentanti dei toscani residenti all'estero ed uno tra i rappresentanti dei giovani toscani di cui all'art. 10 comma 2 lett. c);
- c) i coordinatori continentali.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio, del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, stabilendone l'ordine dei lavori.

4. Uno dei due Vice Presidenti svolge, su delega del Presidente, funzioni vicarie e cura le attivita' del Consiglio, del Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero e dell'Ufficio di Presidenza.

ARTICOLO 12

(Coordinamenti continentali)

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero, riconosce i Coordinamenti Continentali o per aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:

- a) promuovere e coordinare le iniziative e le attivita' delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di competenza;
- b) stimolare la costituzione di nuove associazioni o gruppi di toscani;
- c) eleggere i propri rappresentanti nel Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero, secondo quanto stabilito dall'art. 10;
- d) curare i rapporti con il Consiglio, il Comitato Direttivo e l'Ufficio di Presidenza dei Toscani all'Estero.

2. Ogni Coordinamento, presieduto da un coordinatore continentale, deve dotarsi di uno statuto che garantisca criteri di gestione democratica dell'organismo e la pubblicita' dei suoi atti. Lo statuto e' approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'art. 4 comprese nell'area di riferimento, o da loro delegati.

3. In caso di violazione dello statuto o di sopravvenuta perdita di rappresentativita' delle Associazioni che compongono il Coordinamento, la Giunta regionale, su proposta del Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero, dispone la revoca del riconoscimento e delle attivita' affidate.

ARTICOLO 13

(Indennita')

1. Ai componenti degli organismi di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12, e' riconosciuto il trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 per la partecipazione alle sedute e alle attivita' degli organismi, nonche' per la partecipazione ad iniziative ed a manifestazioni in Italia o all'estero in rappresentanza e per delega del Presidente del Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero.

2. Al Vice Presidente vicario dell'Ufficio di Presidenza e' corrisposta una indennita' mensile lorda pari al 15% dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali; al secondo Vice Presidente l'indennita' spetta nella misura lorda del 10% dell'indennita' dei consiglieri regionali.

ARTICOLO 14

(Comitato Scientifico)

1. E' costituito un Comitato Scientifico con funzioni di consulenza per i progetti e le iniziative culturali oggetto della presente legge.

2. Il Comitato e' composto di numero sette esperti di comprovata esperienza nel settore di cui tre designati dal Consiglio regionale.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

4. Ai componenti del Comitato e' corrisposta una indennita' di presenza la cui misura e' definita con deliberazione della Giunta regionale in analogia a quanto previsto per gli organismi operanti nella Regione. Ai medesimi spettano inoltre i rimborsi delle spese di trasferta determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali. I rimborsi spettano qualora il soggetto interessato sia residente in un comune distante almeno dieci chilometri dal comune ove la riunione si svolge.

ARTICOLO 15

(Attivita' amministrative e di supporto)

1. Le attivita' amministrative e di segreteria connesse all'attivita' degli organismi di cui al presente Titolo sono assicurate dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di Attivita' Internazionali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 16

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1999 con i fondi stanziati in bilancio sui capitoli 00845 e 17040. Le declaratorie sono modificate come appresso indicato:

- cap. 00845 "Provvidenze per la partecipazione dei cittadini toscani all'estero alle consultazioni elettorali regionali (LR 09/04/1999, n. 19)"
- cap. 17040 "Interventi in favore dei toscani all'estero (LR 09/04/1999, n. 19)

2. I rimborsi spese e le competenze dovuti agli organismi di cui al Titolo III trovano copertura sul cap. 00720 del bilancio 1999.

3. Per gli anni successivi al 1999 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

ARTICOLO 17 (Abrogazioni)

1. La legge regionale 19 marzo 1990, n. 16 "Provvidenze per la partecipazione dei cittadini toscani all'estero alle consultazioni elettorali regionali", la legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 "Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie", la legge regionale 16 dicembre 1993, n. 95 "Modifiche alla LR 19.3.90 n. 17 - Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie" e la legge regionale 5 giugno 1998, n. 27 "Legge Regionale 19.3.1990 n. 17 'Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie'. Modifiche ed integrazioni" e successive modificazioni, sono abrogate, fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 18 (Norma transitoria)

1. In prima applicazione della presente legge la proposta di piano regionale e' presentata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio dei Toscani all'Estero di cui all'art. 9 ed e' approvata dal Consiglio regionale entro i 60 giorni successivi.

2. La Consulta Regionale dei Toscani all'Estero ed il Comitato Esecutivo di cui alla legge regionale 19 marzo 1990 n. 17 assumono rispettivamente le funzioni del Comitato Direttivo dei Toscani all'Estero e dell'Ufficio di Presidenza e restano in carica sino alla conclusione della presente legislatura.